

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTELLO CABIAGLIO

Provincia di VARESE
Regione Lombardia

**COMPONENTE GEOLOGICA,
IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO**
(D.G.R. n. 1566/2005 e n. 7374/2008, in attuazione
dell'art. 57 della L. R. 11 marzo 2005 - N. 12)

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

Il Professionista:

Dott. geol. Domenico De Dominicis



Data:

Gennaio 2011

Dt. geol. Domenico De Dominicis

Via G. Mazzini, 65 - 21030 Castello Cabiaglio (VA)

Iscrizione Ordine dei Geologi della Lombardia: n. 1053

•Tel: + 39 0332 435345 •Fax: +39 033 /820952 •Gsm: +39 347 0525229

•E-mail: dedominicis_geo@libero.it

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

Le *Norme geologiche di piano*, unitamente alla *Carta dei Vincoli* ed alla *Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano* (con la sovrapposizione degli ambiti di sismicità locale – PISL) costituiscono parte integrante del *Piano delle Regole* e delle schede degli ambiti di trasformazione del PGT.

Esse vengono organizzate per articoli successivi riferiti ai seguenti argomenti:

- 1.** NORME GENERALI
- 2.** DEFINIZIONI
- 3.** INDAGINI ED APPROFONDIMENTI GEOLOGICI
- 4.** CLASSI DI FATTIBILITA' GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO
- 5.** VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA
- 6.** AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE
- 7.** VINCOLI P.A.I.
- 8.** GESTIONE ACQUE SUPERFICIALI, SOTTERRANEE E SCARICHI
- 9.** TUTELA QUALITA' DEI SUOLI

Le Norme geologiche di piano rappresentano, pertanto, una guida ai diversi aspetti che caratterizzano il territorio comunale dal punto di vista geologico, idrogeologico, sismico, dei dissesti e dei vincoli.

In particolare, sono in esse contenute la descrizione dettagliata delle Classi di fattibilità geologica per le azioni di piano, con le limitazioni al cambiamento di destinazione d'uso dei terreni, le prescrizioni relative a ciascuna classe e gli approfondimenti necessari previsti.

Insieme alle norme relative ai vincoli di polizia idraulica, ai vincoli PAI ed alle aree di salvaguardia delle captazioni, costituiscono lo strumento indispensabile ai fini della corretta pianificazione territoriale.

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

1. NORME GENERALI

ART. 1

Ai sensi dell'Art. 8, Comma 1, lettera c) della L.r. 12/05, nel *Documento di Piano* del PGT deve essere definito l'assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a).

ART. 2

Le "*Norme Geologiche di Piano*" devono essere riportate integralmente all'interno del "*Documento di Piano*" del P.G.T. e del "*Piano delle Regole*" del P.G.T.

ART. 3

Il Comune di Bedero Valcuvia è tenuto ad informare i Soggetti Attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico, denominato "*Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)*", sulle limitazioni derivanti dalla classificazione di fattibilità assegnata e dalle prescrizioni contenute all'interno delle "*Norme Geologiche di Piano*", e ne deve garantire il rispetto.

2. DEFINIZIONI

ART. 4

Rischio: entità del danno atteso in una data area ed in un certo intervallo di tempo, in seguito al verificarsi di un particolare evento.

Elemento a rischio: popolazione, proprietà, attività economica, ecc, esposta a rischio in una determinata area.

Vulnerabilità: attitudine dell'elemento a rischio a subire danni per effetto dell'evento.

Pericolosità: probabilità di occorrenza di un certo fenomeno di una certa intensità, in un determinato intervallo di tempo ed in una certa area.

Dissesto: processo evolutivo di natura geologica o idraulica che determina condizioni di pericolosità a diversi livelli di intensità.

Microzonazione sismica: delimitazione ed individuazione di zone alle quali vengono attribuiti parametri e prescrizioni finalizzati alla riduzione del rischio sismico, da utilizzare nella pianificazione urbanistica, nella progettazione di manufatti ed in fase di emergenza. L'individuazione di tali zone avviene attraverso la valutazione della pericolosità di base (terremoto di riferimento) e della risposta sismica locale.

Pericolosità sismica di base: previsione deterministica o probabilistica che possa verificarsi un evento sismico in una certa area in un determinato intervallo di tempo

Terremoto di riferimento: spettro elastico di risposta o accelerogramma relativo ad una certa formazione rocciosa di base o a un sito di riferimento.

Pericolosità sismica locale: previsione delle variazioni dei parametri della pericolosità di base e dell'accadimento di fenomeni di instabilità dovute alle condizioni geologiche e geomorfologiche del sito; è valutata a scala di dettaglio, partendo dai risultati degli studi di pericolosità sismica locale ed analizzando i caratteri geologici, geomorfologici e geologico-tecnici del sito.

Acque superficiali: le acque interne ad eccezione di quelle sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;

Acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali;

Fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie ma che può essere parzialmente sotterraneo;

Corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere;

Falda acquifera: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee;

Corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere;

Bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;

Sotto-bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi e laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume;

Distretto idrografico: l'area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici;

Stato delle acque superficiali: l'espressione complessiva dello stato di un corpo idrico superficiale, determinato dal valore più basso del suo stato ecologico e chimico;

Abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;

Acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di sali tale da essere considerate appropriate per l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile;

Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;

Acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

Acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo;

Agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;

Rete fognaria: il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale;

Fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di

dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;

Scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114;

Acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;

Scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativi previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati;

Stabilimento industriale: "stabilimento": tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte terza del presente decreto, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

Valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo;

Zone vulnerabili: zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.

ART. 5

Vita nominale di un'opera (V_N)

Numero di anni per nel quale l'opera, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve poter essere usata per lo scopo per la quale è destinata. La vita nominale dei diversi tipi di opere, riportata nella tabella seguente, deve essere precisata nei documenti di progetto:

TIPI DI COSTRUZIONE	VITA NOMINALE (V_N) IN ANNI
Opere provvisorie - Opere provvisionali - Opere in fase di costruzione	$< o = 10$
Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute o di importanza normale	$< o = 50$
Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi dimensioni o importanza	$< o = 100$

Classi d'uso

In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di un'interruzione di operatività o di un eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in classi d'uso così definite:

Classe I	Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli
Classe II	Costruzioni il cui uso prevede normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l'ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l'ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d'uso III o in Classe d'uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per la conseguenza di un loro eventuale collasso

Classe III	Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l'ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d'uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso.
Classe IV	Costruzioni con funzioni pubbliche e strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l'ambiente. Reti viarie di tipo A e B, di cui al D.M. 5 novembre 2001, n. 6792, " Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" e di tipo c, quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e impianti di produzione di energia elettrica.

3. INDAGINI E APPROFONDIMENTI GEOLOGICI

ART. 6

Le indagini e gli approfondimenti prescritti per le Classi di Fattibilità Geologica e per le aree PISL di sismicità locale, ovvero per l'intero territorio comunale, devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi, in quanto propedeutici alla pianificazione dell'intervento ed alla progettazione stessa.

ART. 7

Indipendentemente dalle prescrizioni ed approfondimenti previsti per ciascuna classe di fattibilità, ogni opera pubblica o privata è soggetta alle disposizioni di legge previste dal DM 14/01/2008 ("*Norme tecniche per le costruzioni*").

ART. 8

Su tutto il territorio comunale, gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia, di restauro conservativo e di manutenzione ordinaria/straordinaria, così come definiti dall' art. 27, comma 1 della L.r. n. 12 dell'11/03/2005 "*Legge per il Governo del Territorio*", dovranno essere progettati adottando i criteri antisismici di cui al D.M. 14/01/2008 "*Norme tecniche per le costruzioni*".

ART. 9

Norme antisismiche di carattere generale

Per qualsiasi intervento interagente con i terreni e/o rocce deve essere valutata la caratterizzazione geologica e geotecnica per mezzo di adeguate indagini geognostiche, rilievi, prove e studi di dettaglio, commisurate all'importanza ed estensione dell'opera in progetto ed alle conseguenze che gli interventi possono produrre sull'ambiente circostante. Le relazioni geologiche e geotecniche previste dal D.M. 14/01/2008 dovranno comprendere:

- indagini geognostiche per la determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione, spinte sino a profondità significative in relazione alla tipologia di fondazione da adottare ed alle dimensioni delle opere da realizzare.
- definizione della categoria di suolo di fondazione sulla base del valore di V_{S30} calcolato sulla base del profilo di V_S ottenuto a mezzo di indagini geofisiche in foro (down-hole o cross-hole), indagini geofisiche di superficie (SASW: *Spectral Analysis of Surface Waves*, MASW: *Multichannel analysis of Surface Waves*, REMI: *Refraction Microtremor for Shallow Shear Velocity*) o attraverso correlazioni empiriche di comprovata validità con prove di resistenza alla

penetrazione dinamica o statica ed attraverso la correlazione e l'estrapolazione di dati litostratigrafici di sottosuolo e definizione dello spettro di risposta elastico di progetto.

La scelta della metodologia di indagine dovrà essere commisurata all'importanza dell'opera e dovrà essere adeguatamente motivata.

ART. 10

Indagini per la caratterizzazione sismica locale

In presenza di azioni sismiche e con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso, il D.M. 14/01/2008, fatte salve le condizioni in cui viene ammessa l'applicazione di metodi di progetto e verifica semplificati, stabilisce la tipologia di indagine minima da adottare per la caratterizzazione sismica locale, in base alla suddivisione in classi d'uso definite all'Art. 5.

Tipologia opere	Indagine minima
Classe I Classe II (edifici residenziali di piccole dimensioni, singoli edifici industriali ed opere infrastrutturali di minore importanza)	Correlazioni empiriche di comprovata validità con prove di resistenza alla penetrazione dinamica o statica, integrate in profondità con estrapolazioni di dati litostratigrafici di sottosuolo.
Classe II (complessi residenziali ed industriali strutturalmente consistenti e opere infrastrutturali di maggiore importanza anche se non ricadenti nel D.D.U.O. 21/11/2003 n. 199/04)	Indagini geofisiche di superficie SASW: <i>Spectral Analysis of Surface Waves</i> , MASW: <i>Multichannel analysis of Surface Waves</i> , REMI: <i>Refraction Microtremor for Shallow Shear Velocity</i>
Classe III Classe IV	Indagini geofisiche in foro (down-hole o cross-hole)

ART. 11

Norme relative agli ambiti di amplificazione sismica locale

Il territorio comunale di Castello Cabiaglio, a seguito dell'analisi di sismicità locale, è stato suddiviso nelle seguenti aree omogenee di pericolosità Sismica locale:

- a) **Z1** – Zone con possibili effetti di instabilità.
- b) **Z2** – Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti.
- c) **Z3** – Zone con possibili effetti di amplificazione topografica.
- d) **Z4** – Zone con possibili effetti di amplificazione litologica.

La documentazione di progetto delle opere rientranti nelle seguenti classi d'uso: **Classe II** (complessi residenziale ed industriali strutturalmente consistenti ed opere infrastrutturali di maggiore importanza), **Classe III** e **Classe IV**, anche nel caso che tali classi non fossero comprese nel D.D.U.O. 21/11/2003, N. 19904, dovrà comprendere la definizione degli effetti di amplificazione sismica attesi per i singoli scenari e dovrà essere prevista:

- la caratterizzazione semiquantitativa degli effetti di amplificazione sismica attesi (livello di approfondimento 2° dell'All. 5 della D.G.R. 8/7374/08) nell'ambito degli scenari di PSL Z2, Z3 e Z4;
- la caratterizzazione quantitativa degli effetti di amplificazione sismica attesi (livello di approfondimento 3° dell'All. 5 della D.G.R. 8/7374/08) nell'ambito degli scenari di PSL Z1 e Z2;

ART. 12

Norme specifiche relative ad opere ed edifici strategici rilevanti (opere infrastrutturali di cui alla D.D.U.O. 21/11/2003).

Su tutto il territorio comunale, per le opere e gli edifici strategici e rilevanti, così come definiti nel D.D.U.O. 21/11/2003 n. 19904, vale dire:

- opere il cui uso prevede affollamenti significativi;
- edifici industriali con attività pericolose per l'ambiente;
- rete viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza,
- costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti;
- costruzioni con funzioni sociali essenziali.

nella documentazione di supporto alla progettazione degli interventi edilizi, dovrà essere necessariamente compresa la definizione quantitativa degli effetti di amplificazione sismica attesi, così come previsto dal livello 3° dell'All. 5 della D.G.R. 8/7374/2008 ed, in particolare, andranno definiti:

- indagini geognostiche per la determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione, in termini di caratteristiche granulometriche e di plasticità, di parametri di resistenza e deformabilità, da spingere sino a profondità significative in relazione alla tipologia di fondazione da adottare ed alle dimensioni dell'opera da realizzare;
- determinazione della velocità di propagazione delle onde di taglio nei primi 30 metri di profondità al di sotto del prescelto piano di posa delle fondazioni, ottenibile a mezzo di indagini geofisiche in foro (down-hole e cross-hole);
- definizione del modulo di taglio G e del fattore di smorzamento D dei terreni di ciascuna unità geotecnica individuata e delle relative curve di decadimento al progredire della deformazione di taglio ϕ ;
- definizione del modello geologico - tecnico del sottosuolo a mezzo di un numero congruo di sezioni geologico - geotecniche atte a definire compiutamente l'assetto morfologico - superficiale, l'andamento dei limiti fra i diversi corpi geologici sepolti, i loro parametri geotecnici, l'assetto idrogeologico e l'andamento della superficie piezometrica;
- individuazione di almeno tre input sismici relativi al sito, sotto forma di accelerogrammi attesi al bedrock;
- valutazione della risposta sismica locale consistente nel calcolo degli accelerogrammi attesi al suolo mediante codici di calcolo bidimensionali o tridimensionali in grado di tenere adeguatamente conto della non linearità del comportamento dinamico del terreno e degli effetti di amplificazione topografica in sito; codici di calcolo monodimensionali possono essere impiegati solo nel caso in cui siano prevedibili unicamente amplificazioni litologiche e si possano escludere amplificazioni di tipo topografico.
- Definizione dello spettro di risposta elastico al sito, ossia della legge di variazione della accelerazione massima al suolo al variare del periodo naturale.
- Valutazione degli indici di stabilità dei singoli movimenti franosi in condizioni statiche, pseudostatiche e dinamiche all'interno degli *ambiti suscettibili di amplificazione sismica locale Z1*.
- Esecuzione di analisi di stabilità del complesso opera/pendio nelle condizioni finali di progetto comprensive delle azioni sismiche di progetto determinate ai sensi del D.M. 14/01/2008, in corrispondenza degli *ambiti suscettibili di amplificazione sismica locale Z3*.

ART. 13

Copia delle indagini di cui all'art. 3 e 6 e della relazione geologica e geologico-tecnica obbligatoria di supporto, deve essere consegnata, congiuntamente alla restante

documentazione, in sede di presentazione di Varianti Generali al P.G.T. (l.r. 12/05), di Varianti Parziali al P.G.T. (l.r. 12/05), dei Piani Attuativi (l.r. 12/05, art. 14), dei Programmi Integrati di Intervento (l.r. 12/05, art. 87), di richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38) o di altra autorizzazione edilizia (D.I.A., S.C.I.A.).

4. CLASSI DI FATTIBILITA' GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO

ART. 14

Classe di fattibilità 2 – fattibilità con modeste limitazioni

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni. Dovranno tuttavia essere indicate le specifiche costruttive degli interventi edificatori e gli eventuali approfondimenti per la mitigazione del rischio.

ART. 14A

Sottoclasse 2a - Aree sub pianeggianti e/o con acclività media

Caratteristiche generali

Aree stabili, sub pianeggianti o con pendenze inferiori a 20°, per le quali non si riscontrano particolari problematiche geologiche e/o geotecniche, se non localmente legate all'acclività dei versanti; si ravvisano problematiche di natura idrogeologica nelle aree più prossime alle captazioni, legate alla vulnerabilità medio – alta della copertura morenica e/o del substrato lapideo.

In questa classe vengono comprese la quasi totalità delle aree presenti nel territorio comunale.

Osservazioni in merito all'utilizzo delle aree

a) E' consentito qualunque tipo di opera edificatoria e/o modifica di destinazione d'uso del suolo e/o all'utilizzo delle aree in genere, con modeste limitazioni, legate alla presenza nei primi metri di profondità di terreni con caratteristiche geotecniche da mediocri a buone e permeabilità medio – bassa. **b)** Sono sempre da prevedere opere di drenaggio delle acque sotterranee, regimazione delle acque meteoriche ed opere di difesa del suolo.

Interventi ed indagini da prevedere

a) Indagini geologico – tecniche a supporto degli interventi edificatori secondo quanto previsto dal D.M. 14/01/08, rivolte alla determinazione dello spessore dello strato superficiale con caratteristiche più scadenti, della portanza ammissibile del terreno e dei cedimenti riscontrabili. **b)** Nel caso dei versanti più acclivi, verifica di stabilità in relazione al rapporto opera/pendio. Particolare attenzione andrà posta nelle valutazioni tecniche in prossimità dei confini con le aree appartenenti alle classi 3 e 4. **c)** Caratterizzazione idrogeologica dei terreni interessati dagli interventi con verifica sulla presenza o meno del livello freatico; la realizzazione di volumetrie interrato dovrà essere accompagnata dalla descrizione, all'interno della relazione geologica/idrogeologica obbligatoria di supporto, delle indagini volte a definire la soggiacenza minima della falda freatica superficiale all'interno dell'area in esame, nonché delle metodologie utilizzate per escludere eventuali interferenze reciproche tra le acque sotterranee e le opere in progetto (impermeabilizzazioni, tecniche di abbattimento della falda in fase di cantiere,...). **d)** Gli approfondimenti sismici di 2° e 3° livello devono essere effettuati solo per nuovi edifici strategici e rilevanti, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 15

Classe di fattibilità 3 – fattibilità con consistenti limitazioni

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso delle aree per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate. In alternativa si dovrà:

- 1) qualora si disponga fin da subito degli elementi sufficienti, definire puntualmente le prescrizioni per gli eventuali interventi urbanistici in funzione della tipologia del fenomeno che ha generato la pericolosità/vulnerabilità del comparto sia per le opere di mitigazione del rischio, sia per le specifiche costruttive degli interventi edificatori;
- 2) definire puntualmente i supplementi di indagine relativi alle problematiche da approfondire, la tipologia delle indagini necessarie e la finalità delle stesse al fine di accertare la compatibilità degli interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziale e individuare di conseguenza le prescrizioni di dettaglio per poter procedere o meno all'edificazione.

ART. 15A

Sottoclasse 3a – Terreni di copertura o ammassi rocciosi in zone di versante contraddistinte da acclività elevata

Caratteristiche generali

Sono compresi in questa sottoclasse quei versanti in cui i terreni di copertura e gli ammassi rocciosi sono caratterizzati da pendenze elevate della superficie topografica, comprese tra 20° e 35°, con possibilità di innesco di scivolamenti superficiali e/o crolli di materiale.

Osservazioni in merito all'utilizzo delle aree

a) Terreni con caratteristiche geotecniche variabili da discrete a scadenti, soggetti all'attività erosiva dei corsi d'acqua e delle acque di dilavamento superficiale e/o all'azione della gravità e/o gelo/disgelo sugli ammassi rocciosi.

b) L'utilizzo delle aree comprese in questa fascia deve essere tale da non compromettere la stabilità dei pendii.

Interventi ed indagini da prevedere

a) Indagini geognostiche e relazione geotecnica ai sensi del D.M. 14/1/08 con valutazioni sui: carichi di esercizio ammissibili (portanza e cedimenti del terreno di fondazione), analisi di stabilità del pendio e dei fronti di scavo; rilievi geomorfologici di dettaglio ed analisi dell'ammasso roccioso. La relazione dovrà dare informazioni di tipo geomorfologico sulle possibili evoluzioni del versante. Necessità di realizzare drenaggi per la raccolta e lo smaltimento delle acque in occasione di eventi meteorici; opere di sostegno e/o contenimento di una certa entità. Nella scelta delle opere di consolidamento dei versanti è preferibile orientarsi verso l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della D.G.R. n.° 6/48740 del 29/02/2000. **b)** Gli approfondimenti sismici di 2° e 3° livello devono essere effettuati solo per nuovi edifici strategici e rilevanti, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 15B

Sottoclasse 3b - Aree soggette ad esondazione del Torrente Rancina e/o

allagamento per sezione di deflusso insufficiente

Caratteristiche generali

Vengono comprese in questa sezione: l'area di esondazione moderata del Torrente Rancina, ubicata in prossimità di *C.na Coletti*, in località *Gaggioli* e le aree di allagamento per sezione di deflusso insufficiente posta in prossimità della S.P. n. 39 (tratto tombinato nella zona industriale e ponte).

Osservazioni in merito all'utilizzo delle aree

a) L'utilizzo di tali aree è legato agli interventi di messa in sicurezza delle stesse. Sulla base delle conoscenze in nostro possesso, in relazione all'entità modesta dei valori di velocità, di trasporto solido ed altezza dell'acqua, si può affermare che essi sono tali da non pregiudicare l'incolumità delle persone e la funzionalità degli edifici e delle infrastrutture. Pertanto, si consente l'utilizzo dell'area per tutte le categorie di opere edificatorie, anche se subordinate alle problematiche in essere. In particolare, sono necessari interventi volti a smorzare i colmi di piena; una volta terminati, il territorio incluso in questa classe dovrebbe risultare adeguatamente protetto nei confronti di eventi alluvionali di tipo ordinario (tempo di ritorno = 100 anni). Allo stato attuale si rende necessario considerare che la quota del piano pavimento finito dovrà essere compatibile con i tiranti idraulici; non sono ammessi piani cantinati.

Interventi ed indagini da prevedere

a) A supporto degli interventi edificatori si dovranno eseguire le indagini geologico - tecniche secondo quanto previsto dal D.M. 14/01/08; le verifiche geotecniche volte a determinare la portanza ammissibile del terreno dovranno valutare l'effettiva incidenza dell'acqua di esondazione nei confronti della portanza stessa. Si dovranno inoltre attuare soluzioni progettuali volte alla protezione dalle acque di esondazione delle aree circostanti gli edifici. **b)** Verifica idraulica di compatibilità tra gli interventi ed i fenomeni di esondazione; in particolare andrà individuata, sulla base dell'esatto valore dei tiranti idraulici, la quota di piano pavimento finito (=quota 0.00 di progetto). Sopralluoghi mirati, con osservazioni sullo stato di fatto dei manufatti e dell'alveo. **c)** Indagine idrogeologica di dettaglio con individuazione del livello freatico e delle sue oscillazioni. Individuazione della presenza di livelli limoso - sabbiosi e/ argillosi, per valutare la possibilità di realizzazione di sistemi disperdenti attraverso subirrigazione e/o pozzi perdenti delle acque meteoriche. **d)** Tali aree appartengono allo scenario di pericolosità sismica PSL Z2 e Z4; gli approfondimenti sismici di 2° e 3° livello devono essere effettuati solo per nuovi edifici strategici e rilevanti, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 15C

Sottoclasse 3c - Aree caratterizzate dalla presenza di terreni di riporto.

Caratteristiche generali

Si tratta dell'area individuata in prossimità della S.p. n. 39, al di fuori del centro abitato, nell'ambito della quale è collocato il deposito di GPL comunale. Tale area è caratterizzata dalla presenza di materiale di riporto e, quindi, con terreni che possono presentare scarse caratteristiche geotecniche ed essere costituiti, oltre che da terreni naturali anche da materiali provenienti da demolizioni e, quindi, potenzialmente inquinanti.

Osservazioni in merito all'utilizzo delle aree

L'utilizzo di queste aree, di limitata estensione, è legato al miglioramento delle caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione ed all'allontanamento, previa adeguata analisi del terreno, degli eventuali materiali provenienti da scavi e demolizioni.

Interventi ed indagini da prevedere

a) Indagini geologico – tecniche a supporto degli eventuali interventi edificatori secondo quanto previsto dal D.M. 14/01/08, per valutare le caratteristiche di portanza del terreno. In particolare, dovranno essere previsti rilievi approfonditi rivolti alla determinazione dello spessore del materiale di riporto ed alla definizione delle caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione.. Indagini ambientali, ai sensi del D.Lgs 152/06 e successive integrazioni, con adeguata analisi del terreno e valutazione della presenza di eventuali inquinanti nel sottosuolo; **b)** Tale area appartiene allo scenario di pericolosità sismica PSL Z3a; gli approfondimenti sismici di 2° e 3° livello devono essere effettuati solo per nuovi edifici strategici e rilevanti, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 15D

Sottoclasse 3d - Aree ad elevata vulnerabilità degli acquiferi

Caratteristiche generali

Aree nelle quali si riscontrano problematiche di natura prettamente idrogeologica, in quanto costituite da unità geolitologiche che per le caratteristiche intrinseche di permeabilità e vulnerabilità elevata, possono costituire una potenziale contaminazione delle acque di circolazione sotterranea, che contribuiscono all'alimentazione delle captazioni idropotabili comunali.

In questa classe vengono, essenzialmente comprese le aree costituite dalle unità del *Complesso carbonatico intermedio*, poste sul versante Sud del *M. te Campo dei Fiori* ed in alcuni settori del *M.te Martinello*.

Vengono, inoltre, comprese le seguenti aree:

- Aree non servite dalla rete fognaria comunale.
- Aree industriali/artigianali.
- Aree sedi di allevamenti e/o aziende agricole.

Osservazioni in merito all'utilizzo delle aree

a) Compatibilmente con la presenza di altre classi di fattibilità, é consentito qualunque tipo di opera edificatoria e/o modifica di destinazione d'uso del suolo e/o all'utilizzo delle aree in genere, con modeste limitazioni, per ciò che riguarda gli aspetti geologico – tecnici, maggiori limitazioni in relazione al rischio di contaminazione dell'acquifero.

b) Sono sempre da prevedere opere di drenaggio delle acque sotterranee, regimazione delle acque meteoriche ed opere di difesa del suolo. **c)** Per la dispersione delle acque nere, in mancanza di collegamento alla rete fognaria, bisognerà prevedere un sistema di smaltimento per subirrigazione, a partire dalla Fossa Himoff. **d)** Nell'ambito delle fasce di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile è vietata, in ogni caso, la dispersione delle acque nere.

Interventi ed indagini da prevedere

a) Indagini geologico – tecniche a supporto degli interventi edificatori secondo quanto previsto dal D.M. 14/1/08. **b)** Caratterizzazione idrogeologica dei terreni interessati dagli interventi con verifica sulla presenza o meno del livello freatico; la realizzazione di volumetrie interrato dovrà essere accompagnata dalla descrizione, all'interno della relazione geologica/idrogeologica obbligatoria di supporto, delle indagini volte a definire la soggiacenza minima della falda freatica superficiale all'interno dell'area in esame, nonché delle metodologie utilizzate per escludere eventuali interferenze reciproche tra le acque sotterranee e le opere in progetto (impermeabilizzazioni, tecniche di abbattimento della falda in fase di cantiere,...). **c)** Definizione delle caratteristiche di permeabilità dei terreni, finalizzata al dimensionamento del sistema disperdente delle acque meteoriche; prove di percolazione per la definizione della lunghezza delle condotte disperdenti. I nuovi insediamenti dovranno adottare sistemi

per limitare la possibilità di contaminazione della falda freatica. **d)** La modifica di destinazione d'uso di aree produttive rende necessaria la verifica dello stato di salubrità dei suoli ai sensi del D. Lgs. 152/06 ("*Norme in materia ambientale*") avviando, qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle acque sotterranee, le procedure previste dal decreto di cui sopra.

ART. 16

Classe di fattibilità 4 – fattibilità con gravi limitazioni

Caratteristiche generali

La classe comprende le zone nelle quali l'alto rischio geologico e/o geomorfologico e/o geotecnico e/o idraulico e/o idrogeologico, limita fortemente la realizzabilità di interventi comportanti programmi di edificazione permanente abitativa e/o produttiva. Per questa classe vale il vincolo di inedificabilità assoluta, fatte salve le opere e infrastrutture di servizio, come di seguito specificato.

Le caratteristiche delle aree inedificate ricadenti in questa classe le rendono idonee essenzialmente ad interventi tesi al miglioramento dei caratteri paesaggistico - ambientali ed alla fruizione ricreativa dell'ambiente fluviale e torrentizio. Ricadono in questo ambito le sottoclassi di seguito specificate:

ART. 16A

Sottoclasse 4a – Aree torbose, caratterizzate da scadenti caratteristiche geotecniche

Caratteristiche generali

Aree caratterizzate dalla presenza di livelli superficiali (spessore circa 7 metri) limoso - sabbiosi o argillosi sovrassaturi, con presenza di falda superficiale, con terreni presentanti scarse caratteristiche geotecniche e, quindi, bassa capacità portante ed elevata deformabilità. Si ricorda come ad un comportamento geotecnico scadente sia associata una permeabilità molto bassa, che provoca il ristagno delle acque meteoriche; infatti, tali aree, limitate ad alcune porzioni del fondovalle alluvionale, sono ubicati in corrispondenza e/o in prossimità di aree soggette ad allagamento e ristagno di acque.

Osservazioni in merito all'utilizzo delle aree

L'utilizzo di queste aree, di limitata estensione, è legato al miglioramento delle caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione ed all'allontanamento dal piano di posa delle stesse delle acque di circolazione superficiale e subsuperficiale. Vista la contiguità di tali aree con quelle soggette ad allagamento e ristagno, si vieta la realizzazione dei piani interrati.

Interventi ed indagini da prevedere

a) Indagini geologico - tecniche a supporto degli interventi ammessi secondo quanto previsto dal D.M. 14/01/08, per valutare le caratteristiche di portanza del terreno. In particolare, dovranno essere previsti rilievi approfonditi relativamente ai terreni di fondazione, al fine di individuare i livelli che presentano scadenti caratteristiche geologico - tecniche, inadeguati ai sovraccarichi applicati e potenzialmente soggetti al verificarsi di cedimenti assoluti e differenziali, con conseguente diminuzione della stabilità delle opere realizzate in superficie. Particolare attenzione andrà posta nello studio dei potenziali fenomeni di liquefazione tipici dei terreni fini, sensitivi. **b)** Tali aree appartengono allo scenario di pericolosità sismica PSL Z2; gli approfondimenti sismici di 2° e 3° livello devono essere effettuati solo per nuovi edifici strategici e rilevanti, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione Comunale.

c) Indagine idrogeologica di dettaglio con individuazione del livello freatico e delle sue oscillazioni. Vista la probabile presenza di livelli limoso - sabbiosi e/ argillosi, si

sconsiglia la dispersione attraverso pozzi perdenti delle acque meteoriche. **d)** Sono da prevedere, in particolare opere di drenaggio delle acque sotterranee e di regimazione delle acque meteoriche.

ART. 16B

Sottoclasse 4b – aree caratterizzate da acclività elevata a molto elevata potenzialmente soggette a fenomeni di caduta massi.

Caratteristiche generali

Aree a pericolosità legata a possibili fenomeni franosi di caduta massi a causa delle pendenze elevate (> 35°) e/o per le scadenti caratteristiche geotecniche e/o geomeccaniche delle unità litologiche. I potenziali fenomeni franosi possono interessare gli ammassi rocciosi fratturati, con rischio di caduta di massi.

Osservazioni in merito all'utilizzo delle aree

a) L'appartenenza di queste aree ad una classe di fattibilità caratterizzata da un alto rischio geologico, comporta elevate limitazioni alla modifica delle destinazioni di uso dei suoli. **b)** Sono vietate edificazioni di qualsiasi tipo. **c)** Sono ammesse esclusivamente opere rivolte al consolidamento ed alla sistemazione dei versanti potenzialmente soggetti a fenomeni di dissesto, con messa in sicurezza dei siti; sistemazioni idraulico-forestali. **d)** Per gli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente come definiti dall'Art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. n.° 12/05.

Interventi ed indagini da prevedere

a) Esecuzione di indagini geognostiche come da D.M. 14/1/08. **b)** Dettagliata caratterizzazione geotecnica - geomeccanica dei litotipi e dei terreni; **c)** verifica di stabilità dei versanti. **e)** Studi geomorfologici ed idrogeologici di dettaglio.

f) Nella scelta delle opere di consolidamento dei versanti è preferibile orientarsi verso l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della D.G.R. n.° 6/48740 del 29/02/2000.

ART. 16C

Sottoclasse 4c – aree caratterizzate da acclività elevata con possibilità di innesco di fenomeni franosi e/o crolli di materiale.

Caratteristiche generali

Aree a pericolosità legata a possibili inneschi di fenomeni franosi a causa delle pendenze elevate (> 35°) e/o per le scadenti caratteristiche geotecniche e/o geomeccaniche delle unità litologiche. I potenziali fenomeni franosi possono interessare sia i terreni che gli ammassi rocciosi fratturati, con rischio di crollo di materiale lapideo.

Osservazioni in merito all'utilizzo delle aree

a) L'appartenenza di queste aree ad una classe di fattibilità caratterizzata da un alto rischio geologico, comporta elevate limitazioni alla modifica delle destinazioni di uso dei suoli. **b)** Sono vietate edificazioni di qualsiasi tipo. **c)** Sono ammesse esclusivamente opere rivolte al consolidamento ed alla sistemazione dei versanti potenzialmente soggetti a fenomeni di dissesto, con messa in sicurezza dei siti; sistemazioni idraulico-forestali. **d)** Per gli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente come definiti dall'Art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. n.° 12/05.

Interventi ed indagini da prevedere

a) Esecuzione di indagini geognostiche come da D.M. 14/1/08. **b)** Dettagliata caratterizzazione geotecnica - geomeccanica dei litotipi e dei terreni; **c)** verifica di stabilità dei versanti. **e)** Studi geomorfologici ed idrogeologici di dettaglio. **f)** Nella scelta delle opere di consolidamento dei versanti è preferibile orientarsi verso l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della D.G.R. n.° 6/48740 del 29/02/2000.

ART. 16D

Sottoclasse 4d - aree caratterizzate dalla presenza diffusa di detrito di falda.

Caratteristiche generali

Fascia di accumulo del materiale litoide proveniente dal disfacimento dei rilievi sovrastanti, suddivisibile in attivo e parzialmente stabilizzato.

Osservazioni in merito all'utilizzo delle aree

a) L'appartenenza di queste aree ad una classe di fattibilità caratterizzata da un alto rischio geologico, comporta elevate limitazioni alla modifica delle destinazioni di uso dei suoli. **b)** Sono vietate edificazioni di qualsiasi tipo. **c)** Sono ammesse esclusivamente opere rivolte al consolidamento ed alla sistemazione dei versanti potenzialmente soggetti ai fenomeni di dissesto, con messa in sicurezza dei siti; sistemazioni idraulico-forestali.

Interventi ed indagini da prevedere

a) Esecuzione di indagini geognostiche come da D.M. 14/1/08, finalizzate alla ricostruzione degli spessori di detrito. **b)** Dettagliata caratterizzazione geotecnica - geomeccanica dei litotipi e dei terreni; **c)** verifica di stabilità dei versanti. **e)** Studi geomorfologici ed idrogeologici di dettaglio. **f)** Nella scelta delle opere di consolidamento dei versanti è preferibile orientarsi verso l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della D.G.R. n.° 6/48740 del 29/02/2000. **g)** Tale area appartiene allo scenario di pericolosità sismica PSL Z4b e, come tale, al suo interno, solo per edifici strategici e rilevanti di nuova previsione, di cui al D.D.U.O. 19904/2003, è obbligatoria in fase di progettazione l'applicazione del 2° livello di approfondimento, di cui alla D.G.R. 8/7374.

ART. 16E

Sottoclasse 4e - aree caratterizzate da fenomeni di dissesto in ambito torrentizio.

Caratteristiche generali

Aree di pertinenza morfologica dei corsi d'acqua a regime torrentizio soggette a diffusi fenomeni di erosione lineare e laterale accelerata, durante gli eventi di piena, con fenomeni di scalzamento al piede dei versanti. Aree in continua evoluzione geomorfologica, coinvolgibili da fenomeni di ruscellamento diffuso e concentrato.

Osservazioni in merito all'utilizzo delle aree

a) Le aree in oggetto non possono essere utilizzate per gli interventi edificatori. **b)** E' ammessa unicamente la realizzazione di opere infrastrutturali di interesse pubblico (reti tecnologiche) non altrimenti localizzabili ed interventi di consolidamento delle sponde e di prevenzione del dissesto idrogeologico.

Interventi ed indagini da prevedere

a) Per tutte le opere ammissibili sono necessarie indagini geognostiche, valutazione di stabilità dei versanti e dei fronti di scavo, verifiche di compatibilità idraulica nei confronti delle locali condizioni di rischio. **B)** Sono da prevedere unicamente interventi di regimazione idraulica ed opere a difesa dell'esistente. **c)** La relazione geologico - tecnica dovrà contenere valutazioni riguardanti l'evoluzione geomorfologica del corso d'acqua. **d)** Nella scelta delle opere di difesa e contenimento è preferibile orientarsi verso l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della D.G.R. n.° 6/48740

del 29/02/2000.

5. VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA

Tutti gli interventi di salvaguardia che comprendono il controllo e le trasformazioni nell'ambito del demanio idrico rientrano nelle cosiddette attività di "polizia idraulica". Si precisa che *La Comunità Montana della Valcuvia*, attualmente divenuta *Comunità Montana delle Valli del Verbano*, ha predisposto la redazione dello studio sulla "*Determinazione del reticolo idrico minore*" (Terra - Associazione di professionisti), adottato dalla Comunità Montana stessa in Novembre 2008.

Si precisa che lo studio non è stato ancora approvato dallo S.T.E.R. di Varese e, pertanto, sino alla conclusione dell'iter autorizzativo valgono i disposti di legge del R.D. 523/1904.

Dal punto di vista normativo, la regolamentazione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione, è legata alle seguenti disposizioni di legge:

- R.D n. 523 del 25/07/1904 – Testo unico delle opere idrauliche.
- D.Lgs. 152/99, modificato dal D.Lgs. 258/2000 – "*Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128*".
- D.G.R.L. n. 7/7868 del 25/01/2002, come modificato dalla D.G.R.L. n. 7/13950 del 01/08/2003 "*Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo minore, come indicato dall'art.3, comma 114 della L.r. 1/2000-Determinazione dei canoni di polizia idraulica*".
- N.T.A. del P.A.I., approvate con D.P.C.M. 24705/2001.

La normativa di polizia idraulica di seguito riportata è ripresa dal Regolamento di Polizia idraulica (Titolo I – Norme generali) contenuto nel citato studio di determinazione del reticolo idrico minore.

ART. 17

Identificazione dei corpi idrici

Sono stati identificati e classificati come corpi idrici i corsi d'acqua anche tombinati riportati nella **Tav. 6 "Carta dei Vincoli"** dello studio presente, così come riportati nello studio sulla "*Determinazione del reticolo idrico minore* eseguito per il territorio della *Comunità Montana della Valcuvia*, adottato in novembre 2008. ed attualmente in corso di autorizzazione da parte del Competente Ufficio Regionale dello STER di Varese.

ART. 18

Fasce di rispetto dei corsi d'acqua

Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua sopra individuati corrispondono alle aree demaniali ascrivibili agli alvei dei corsi d'acqua minori (D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/02 e D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/2003), per le quali si considera l'inedificabilità assoluta per la distanza di 10 mt. e di 4 mt. dagli alvei stessi (anche tombinati), ai sensi del R.D. n.°523/1904. L'ampiezza delle fasce è da intendersi calcolata da ognuno dei due

cigli superiori della sponda dell'alveo inciso, da verificare puntualmente, o dal piede esterno di argini artificiali, ove presenti; in caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze vengono calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

Sino alla avvenuta esecutività dell'atto di approvazione del Reticolo Idrico Minore e alla definizione delle fasce di rispetto e delle attività vietate o soggette ad autorizzazione, su tutte le acque pubbliche come definite dalla Legge 36/94 e ss. mm. ed ii. e dal relativo regolamento, valgono le disposizioni di cui al R.D. 523/1904 e, in particolare, il divieto di edificazione sino ad una distanza inferiore a 10 metri.

ART. 19

Osservazioni in merito all'utilizzo delle aree

Le aree in oggetto non possono essere utilizzate per interventi edificatori. Gli interventi seguenti:

- interventi nelle aree che ricadono all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore;
- concessioni di aree demaniali;
- concessioni ai soli fini idraulici,

dovranno essere autorizzati dalla Amm. ne Comunale.

Nell'ambito delle aree in oggetto dovrà essere consentito, ove possibile, al fine di garantire l'esercizio delle funzioni di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pulizia dell'alveo, il passaggio dei mezzi meccanici, il deposito delle materie di spurgo ed eventuali interventi idraulici e/o di difesa.

Gli interventi manutentori ordinari si intendono eseguiti senza alcun mutamento sostanziale della natura delle opere, dei materiali e delle tecniche applicate nonché senza impatto sul regime idraulico ed idrologico del corso d'acqua.

Compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi tecnici prefissati da adeguati studi in relazione alle esigenze occorrenti, gli interventi a carattere straordinario e le opere regimatorie di qualsiasi natura ed importanza si intendono eseguiti nel rispetto di indirizzi di minima artificializzazione del corso d'acqua e delle sue componenti.

Ovunque tecnicamente possibile, verranno pertanto garantiti, mediante adeguate soluzioni tecnico-progettuali di basso impatto:

- Il rispetto del deflusso minimo vitale del corso d'acqua;
- Il rispetto della continuità biologica entro il corpo idrico;
- Il mantenimento della naturalità delle sponde non precedentemente artificializzate;
- La rinaturalizzazione, ove compatibile, delle sponde precedentemente artificializzate.

ART. 20

Interventi vietati nelle fasce di rispetto

Fermo restando ogni altro divieto riferito a normative in vigore e fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli del presente regolamento, nei corpi idrici sono vietate:

- All'interno dell'alveo di piena, le attività di trasformazione dello stato dei luoghi che modificano l'assetto morfologico, idraulico, edilizio e infrastrutturale;
- La realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 8;
- All'interno dell'alveo di piena, la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 8;

- All'interno dell'alveo di piena, la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- Il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 8;
- All'interno dell'alveo di piena, le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;
- Gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che gli stessi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
- In presenza di argini, interventi e strutture che tendano ad orientare la corrente verso il rilevato e l'esecuzione di scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine;
- L'occlusione totale o parziale delle sezioni di fatto e/o naturali;
- L'occupazione o riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- La formazione di canalizzazioni di qualsiasi natura e di scavi nel terreno adiacente ai corpi idrici ad una distanza inferiore alla profondità degli argini nel punto corrispondente;
- I manufatti di attraversamento che comportino la presenza di un intradosso di altezza inferiore al piano di campagna ovvero al punto di congiunzione delle sponde nel tratto considerato ove queste siano superiori al piano campagna (corsi d'acqua "pensili");

ART. 21

Interventi consentiti nelle fasce di rispetto

Sono permessi con singoli provvedimenti concessori, autorizzativi o di nulla osta, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato esistente, le seguenti opere e lavori:

- La formazione di pennelli, chiuse ed altre opere simili;
- La formazione di ripari a difesa delle sponde. Di norma potranno essere autorizzate difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua; la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza e la realizzazione di difese spondali con quota superiore al piano campagna potrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- Le piantagioni nelle aree allagabili ed esternamente all'alveo di piena, a qualsivoglia distanza dalla sponda opposta, quando si trovino di fronte ad una area edificata minacciata da erosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- La formazione di rilevati di salita e discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, ai manufatti d'uso agricolo, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- La costruzione e ricostruzione, anche senza variazione di posizione e di forma, delle chiuse stabili (paratoie) ed inclini (mobili, paratie) delle derivazioni, di ponti, ponti canali, attraversamenti di qualsiasi genere, "tombotti" e simili negli

alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali. Gli attraversamenti dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "*criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce b*", paragrafi 3 e 4 approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99. Il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi siano stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 200 anni ed un franco minimo di metri 1,00. Le opere non dovranno comunque comportare un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto. In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso. Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinali in alveo che riducano la sezione. In caso di necessità e/o di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrato. In ogni caso, gli attraversamenti ed i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo stesso e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua;

- L'estrazione di materiale lapideo di qualsiasi natura e consistenza dall'alveo dei torrenti, fiumi e canali eseguita in funzione di attività preventiva;
- I dissodamenti di terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi ed ai torrenti fermo restando quanto fissato ai successivi Artt. 15 e 18;
- La formazione di ogni nuova opera per la quale le acque scolanti vengano convogliate in recettore diverso da quello naturale;
- Le opere ed i lavori di protezione civile anche a carattere preventivo eseguiti in alveo e/o nel territorio di pertinenza del corpo idrico, che vengono pertanto equiparati ad interventi di pubblica utilità e che dovranno essere supportate da adeguata documentazione tecnica in relazione al tipo di opera o lavoro;
- I manufatti di attraversamento che comportino una riduzione della pendenza dell'alveo mediante manufatti trasversali (briglie e soglie di fondo).
- Gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- Le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- I depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- Il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
- L'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore delle presenti norme, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità

valicato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;

- Solo esternamente all'alveo di piena, il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità competente;
- L'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali;
- Solo esternamente all'alveo di piena, gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità Competente;
- Solo esternamente all'alveo di piena, la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- Qualsiasi altra attività che possa comportare alterazioni permanenti all'alveo ed al deflusso delle acque.

Per gli interventi ammessi, in funzione della scala adottata, occorrerà procedere a verifiche puntuali, obbligatoriamente da esplicitare nelle documentazioni di progetto, per identificare il ciglio superiore della sponda dell'alveo inciso da cui calcolare l'ampiezza delle rispettive fasce.

Per le attività di cui sopra saranno da preferire quelle che utilizzano le tecniche di ingegneria naturalistica rispetto a tipologie di intervento di tipo tradizionale.

Gli interventi dovranno essere coerenti con le prescrizioni ed avvertenze riportate nel *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po* (PAI) nei paragrafi riguardanti le aree di esondazione ed i dissesti di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua.

ART. 22

Interventi di manutenzione, sistemazioni e regimazioni idrauliche

All'interno delle fasce di rispetto e negli alvei del reticolo idrico minore è consentito, previa autorizzazione della *Comunità Montana delle Valli del Verbano*, effettuare interventi volti alla realizzazione di opere di sistemazione idraulica in caso di situazioni di dissesto reale o potenziale.

Regimazioni idrauliche

All'interno delle fasce di rispetto e negli alvei del reticolo idrico minore è consentito, previa autorizzazione della *Comunità Montana delle Valli del Verbano*, procedere alla realizzazione di opere di regimazione idraulica.

Interventi di manutenzione ordinaria e restauro conservativo di edifici esistenti

All'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore è consentito, previa autorizzazione della *Comunità Montana delle Valli del Verbano*, procedere alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti (punti A e C, comma 1, art. 27 della L.R. 12/2005).

Pulizia degli alvei

All'interno delle fasce di rispetto e negli alvei del reticolo idrico minore è consentito, previa autorizzazione della *Comunità Montana delle Valli del Verbano*, procedere all'effettuazione di interventi di pulizia dell'alveo fluviale al fine di permettere un corretto deflusso delle acque, eliminando potenziali ostacoli al deflusso.

E' consentito il disboscamento nelle fasce di rispetto solo se finalizzato all'eliminazione di ostacoli al deflusso e alla conservazione delle caratteristiche qualitative della

copertura arborea. È vietata l'escavazione di materiale litoide in alveo che permane di esclusiva competenza regionale.

Conservazione dell'area

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area o le opere di cui è oggetto la concessione e/o l'autorizzazione ai soli fini idraulici; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Norme e regolamenti di polizia idraulica

Sono definite con apposito provvedimento dalla *Comunità Montana delle Valli del Verbano e/o dal tecnico responsabile del servizio.*

Obblighi dei frontisti

Come sottolineato nel Decreto del Direttore Generale 3 agosto 2007 n. 8943 (linee guida di polizia idraulica riportate nel Titolo II "Concessione demaniale") i frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua in modo tale da evitare qualsivoglia danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio, ed alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo comportare problematiche al buon regime del corso d'acqua nonché pericolo per la pubblica incolumità. Dovranno inoltre informare tempestivamente l'Autorità Idraulica competente di ogni circostanza di origine naturale o antropica che possa costituire fonte potenziale di pericolo. I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui sopra. In particolare si sottolinea quanto segue: tutti i proprietari frontisti, relativamente alle aree limitrofe ai corsi d'acqua individuati quale Reticolo Idrico Minore, devono provvedere a:

- rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando le condizioni di regolarità;
- ripristinare i fossi di scolo delle acque eventualmente abbandonati o eliminati per l'introduzione di nuove tecniche colturali in agricoltura;
- effettuare il taglio delle piante morte o pericolanti;
- effettuare il taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;

ART. 23

Scarichi nei corpi idrici

Per le sole acque chiare sono ammesse le realizzazioni di manufatti di scarico all'interno dei corsi d'acqua, previo:

- studio di fattibilità idrogeologico, idrologico ed idraulico, comprendente in particolare la verifica della capacità del corpo idrico di smaltire le portate di progetto;
- verifica di conformità a quanto previsto dall'Art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, che prevede l'emanazione di una direttiva in merito, da parte della Autorità di Bacino.

Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni, si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle Acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

- a) 20 l/sec per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziale e industriale;
- b) 40 l/sec per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

ART. 24

Captazioni nei corpi idrici

Le captazioni sono autorizzabili, fermo restando la compatibilità con la normativa vigente (*R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni*).

ART. 25

Concessioni demaniali

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di ridefinire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'Amministrazione Statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni; le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle agenzie del Demanio. L'Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla osta idraulico.

Le aree che hanno perso la funzionalità idraulica possono essere sdemanializzate solo mediante l'iter amministrativo previsto dalla D.G.R. n. VII/20212 del 14.01.05. L'utilizzo di dette superfici è subordinato al pagamento del canone demaniale di occupazione, finché esse mantengono la configurazione di area demaniale residuale.

Ai sensi dell'Art. 41, comma 4, del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione (D.G.R. 1 agosto 2003, n. 7/13950, allegato c, Art. 9).

ART. 26

Opere pubbliche

All'interno delle fasce di rispetto e di attenzione è consentita la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico ovvero private ma di pubblica utilità, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, in particolare le reti infrastrutturali, a condizione che:

- non modifichino il regime idraulico naturale, ovvero venga dimostrata la sostenibilità sotto il profilo idraulico
- non modifichino le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale, ovvero venga dimostrata la sostenibilità sotto il profilo idraulico-ambientale prevedendo nel caso le necessarie opere di mitigazione;
- non costituiscano ostacolo al deflusso;
- non limitino la capacità di invaso ovvero venga dimostrata la sostenibilità dell'intervento sotto il profilo idraulico.

A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità che certifichi il rispetto di tali condizioni.

ART. 27

Modulistica per le procedure

Ai fini di adempimento delle presenti norme di Polizia Idraulica ed al fine di garantire uniformità procedurale, la Comunità Montana definirà le procedure autorizzative e la relativa modulistica per i lavori e le opere autorizzabili di cui ai precedenti articoli. Le richieste di autorizzazione e di concessione ai fini idraulici nell'ambito del Reticolo

Idrico Minore dovranno comunque essere corredate almeno dalla seguente documentazione:

a. Relazione Tecnica ed allegati:

- 1.1 Indicazione del Comune, località in cui si esegue l'intervento, nome del corso d'acqua e particelle catastali interessate in fregio alle quali si eseguono le opere;
- 1.2 Motivazioni della realizzazione dell'opera;
- 1.3 Problematiche idrauliche esistenti (caso di opere di difesa idraulica);
- 1.4 Caratteristiche tecniche dell'opera;
- 1.5 Verifiche idrauliche di portata del corso d'acqua interessato;
- 1.6 Studio geologico, idrogeologico ed idraulico;
- 1.7 Assunzione di responsabilità ai sensi della L. 15/68 da parte del progettista;
- 1.8 Attestazione che le opere non comportano conseguenze negative sul regime delle acque;
- 1.9 Assunzione di responsabilità per l'esecuzione ed il mantenimento delle opere e di regolare esecuzione ai sensi della L. 15/68;
- 1.10 Documentazione fotografica;
- 1.11 Autorizzazione Paesistica rilasciata dalla Regione Lombardia o dal Comune se subdelegata ai sensi della L.R. 12/05;
- 1.12 Eventuali pareri di altri enti ove previsti (es. Consorzi, Parchi etc.);
- 1.13 Attestazione di avvenuto versamento del canone e/o della soprattassa.

b. Elaborati grafici:

- 2.1 Estratto mappa originale con indicazione dell'ubicazione delle opere;
- 2.2 Corografia su carta aerofotogrammetrica in scala non inferiore a 1:10.000;
- 2.3 Estratto del P.R.G. vigente del Comune;
- 2.4 Planimetria, sezioni e profilo altimetrico del corso d'acqua, debitamente quotati, allo stato di fatto;
- 2.5 Planimetria, sezioni e profilo altimetrico progettuale del corso d'acqua in scala adeguata con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi e particolari costruttivi delle opere e dei cementi armati se previsti;
- 2.6 Planimetria con relativo calcolo della superficie demaniale occupata per eventuale conteggio canone.

Analogamente, le richieste di nulla osta idraulico dovranno essere corredate da quanto sopra elencato ad eccezione dello studio di cui al precedente *punto 1.6*, salvo i casi previsti negli *Artt. 18, 19 e 20* dell'elaborato grafico di cui al precedente *punto 2.6*.

ART. 28

Accesso ai corpi idrici

Ogni intervento e/o attività eseguita in prossimità del corpo idrico non ne può pregiudicare l'accesso ai fini di prevenzione, vigilanza e manutenzione; a tale fine si intende accessibile una fascia di 4 metri dal piede arginale esterno che dovrà pertanto risultare libera da impedimenti di qualsiasi natura.

Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, la distanza deve essere calcolata con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria e dalla identificazione catastale, tenendo comunque conto della previsione complessivamente più vincolante.

Le recinzioni ai fondi limitrofi al corso d'acqua, se poste a distanza inferiore ai 10 metri (misurata con i criteri di cui sopra), e comunque a distanza superiore o uguale

ai 4 metri, dovranno prevedere una adeguata accessibilità al corso d'acqua stesso e dovranno essere realizzate senza opere murarie.

ART. 29

Rispetto della normativa e sanzioni

Il Comune di Castello Cabiaglio previa segnalazione alla Comunità Montana, deve accertare le violazioni alle norme previste od alle condizioni imposte nei provvedimenti autorizzativi; in caso di realizzazioni di opere abusive o difformi da quanto autorizzato il Comune provvederà a diffidare il proprietario a provvedere alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi mediante Ordinanza Sindacale riservandosi, ricorrendo comprovate condizioni di pericolo per la pubblica incolumità, di eseguire tali interventi in sostituzione alla Proprietà inadempiente salvo rivalsa ed addebito dei costi sostenuti, secondo le modalità previste dal DPR 380/01.

6. AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI

Le aree di salvaguardia delle opere di captazione per acque sotterranee sono rappresentate da settori del territorio comunale di dimensioni definite per forma ed estensione in base a precisi criteri di delimitazione, al fine di consentire la protezione della risorsa idrica idropotabile da potenziali contaminazioni di natura antropica.

Le aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili, riportate nella **Tav. 6 "Carta dei Vincoli"**, sono definite e regolate dal **D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale"**, le quali individuano due diversi gradi di tutela, di seguito specificati.

ART. 30

Zone di tutela assoluta

La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni per un raggio di 10 metri dal punto di captazione.

Deve essere adibita esclusivamente alle opere di captazione ed alle infrastrutture di servizio.

Possono essere previsti unicamente interventi di manutenzione delle strutture adibite all'opera di presa.

ART. 31

Zone di rispetto

La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta, da assoggettare a precise norme di salvaguardia al fine di tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata. Nell'ambito del territorio di Castello Cabiaglio la zona di rispetto è stata definita con criterio geometrico (area o porzione di area di raggio pari a 200 metri).

A) Attività vietate all'interno delle fasce di rispetto

In particolare, ai sensi del D. Lgs. 152/2006, all'interno di tale area, sono vietate le seguenti attività e/o destinazioni d'uso:

- dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- spargimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;

- apertura di cave che possano essere in connessione con la falda;
- apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali - quantitative della risorsa idrica;
- gestione di rifiuti;
- stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione autoveicoli;
- pozzi perdenti;
- pascolo e stabulazione di bestiame.
- per la progettazione e la costruzione degli edifici e delle infrastrutture di pertinenza non possono essere eseguiti sondaggi e indagini di sottosuolo che comportino la creazione di vie preferenziali di possibile inquinamento della falda;
- le nuove edificazioni possono prevedere volumi interrati che non dovranno interferire con la falda captata.
- realizzazione, a servizio delle nuove abitazioni, di depositi di materiali pericolosi non gassosi, anche in serbatoi di piccolo volume a tenuta, sia sul suolo sia nel sottosuolo;
- insediamento di condotte per il trasporto di sostanze pericolose non gassose;
- utilizzo di diserbanti e fertilizzanti all'interno di parchi e giardini.

Per gli insediamenti o le attività sopraccitate, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento. In ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

B) Attività disciplinate all'interno delle fasce di rispetto

La *D.G.R. n. 7/12693 del 10 aprile 2003* disciplina le attività all'interno delle zone di rispetto (All.1 – punto 3), attraverso una serie di disposizioni alle quali si dovrà fare riferimento per le indicazioni tecniche di attinenza col progetto edificatorio.

In particolare la Delibera riporta le seguenti disposizioni:

- Realizzazione di fognature; i nuovi tratti fognari da situare all'interno delle fasce di rispetto devono:
 - costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall'interno verso l'esterno e viceversa e recapitare esternamente all'area medesima.
 - essere realizzati evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che possano costituire elemento di discontinuità, quali: sifoni ed opere di sollevamento.
 - nelle zone di rispetto di captazioni da acquifero non protetto non è consentita la realizzazione di fosse settiche, pozzo perdenti, bacini di accumulo liquami ed impianti di depurazione
 - nelle zone di rispetto di captazioni da acquifero non protetto è sconsigliabile la dispersione di acque meteoriche, anche provenienti da tetti, nel sottosuolo e la realizzazione di vasche di laminazione e di prima pioggia.
 - per tutte le fognature nuove (principali, secondarie, allacciamenti) insediate nella Zone di Rispetto sono richieste le verifiche di collaudo.
- Realizzazione di opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relativa urbanizzazione;
 - per la progettazione e la costruzione degli edifici e delle infrastrutture di pertinenza non possono essere eseguiti sondaggi ed indagini di sottosuolo che comportino la creazione di vie preferenziali di possibile inquinamento della falda.
 - le nuove edificazioni possono prevedere volumi interrati che non dovranno interferire con la falda captata.

- in tali zone non è consentita la realizzazione, a servizio delle nuove abitazioni, di depositi di materiale pericolosi non gassosi, anche in serbatoi di piccolo volume a tenuta, sia sul suolo che nel sottosuolo.
 - in tali zone non è consentito l'insediamento di condotte per il trasporto di sostanze pericolose non gassose.
 - in tali zone non è consentita l'utilizzo di diserbanti e fertilizzanti all'interno di parchi e giardini.
- Realizzazione di infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio; in tali zone è consentita la realizzazione delle infrastrutture viarie a patto che:
- le infrastrutture viarie ad elevata intensità di traffico devono essere progettate e realizzate in modo tale da garantire condizioni di sicurezza dallo sversamento ed infiltrazione di sostanze pericolose in falda.
 - lungo tali infrastrutture non possono essere previsti piazzali per la sosta, per il lavaggio di mezzi di trasporto o per il deposito, sia sul suolo che nel sottosuolo, di sostanze pericolose non gassose.
- Pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione; sono, in particolare, vietati il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto della perdita di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella Zona di rispetto ristretta.

7. VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE DI BACINO – P.A.I.

In **Tav. 6** e **Tav. 9** è stato riportato il Quadro del dissesto con legenda P.A.I.; nello studio sono state rilevate le seguenti tipologie di fenomeni di dissesto:

- frana di crollo stabilizzata;
- frana di scivolamento stabilizzata;
- aree soggette ad allagamento per fenomeni di esondazione di bassa o moderata pericolosità.
- aree di dissesto in ambito torrentizio.

ART. 32

Nelle aree di dissesto sopra rilevate si applicano le norme di cui all'Art. 9 delle N.T.A. del P.A.I. "*Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico*".

ART. 32A

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree di frana stabilizzata, oltre agli interventi di sistemazione e messa in sicurezza, (Art. 9, comma 3 delle NdA del P.A.I.) sono consentiti:

- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale;
- gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purché consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle linee successive;

- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D. Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D. Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico 15 competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

ART. 32B

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree di dissesto torrentizio, oltre agli interventi di sistemazione e messa in sicurezza (Art. 9, comma 2 e 3 delle NdA del PAI), sono consentiti:

- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale;
- gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purché consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle linee successive;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D. Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D. Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico 15 competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

ART. 32C

Facendo riferimento all' Art. 9, commi 6b, 4 e 5 delle NdA del P.A.I., nelle aree **Em** (aree soggette a *dissesti areali ad intensità media o moderata*) ed **Eb** (aree soggette a *dissesti areali ad intensità elevata*) compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità idraulica con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

8. GESTIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI, SOTTERRANEE, SCARICHI

ART. 33

Ambiti normativi in materia di acque superficiali, scarichi e controlli

Le norme che disciplinano la materia sulla gestione delle acque superficiali, sotterranee e scarichi, sono le seguenti:

- D. Lgs. 152/ 2006 – “ *Norme in materia ambientale*”.
- Regolamento Regionale n. 2 del 24/03/2006 - “*Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 26 del 12/12/2003*” pubblicato sul B.U.R.L. 1° supplemento ordinario al n. 13 del 28 marzo 2006.
- Deliberazione Giunta Regionale n. 6232 del 19/12/07 - “*Direttive per l’adeguamento delle derivazioni al rilascio del Deflusso Minimo Vitale*”.
- Deliberazione Giunta Regionale 5 aprile 2006 n. 8/2318 “*Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell’articolo 3, comma 1 del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 3*”. (BURL n. 16 del 20 aprile 2006- 1° Suppl. Straordinario).
- Deliberazione Giunta Regionale 29 marzo 2006 n. 8/2244 “*Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell’articolo 44 del D.Lgs. 152/99 e dell’articolo 55, comma 19 della L. R. 26/2003*”. (BURL n. 15 del 13 aprile 2006- 2° Suppl. Straordinario)
- Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 3 “*Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26*”. (BURL n. 13 del 28 marzo 2006- 1° Suppl. Ordinario).
- Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 4 “*Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26*”. (BURL n. 13 del 28 marzo 2006- 1° Suppl. Ordinario).
- Deliberazione Giunta Regionale 4 agosto 2005 n. 8/528 “*Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ai sensi dell’allegato 5 al D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni*”. (BURL n. 34 del 22 agosto 2005- Serie Ordinaria).
- Deliberazione Giunta Regionale 1 agosto 2003 n. 7/13950 “*Modifica della D.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 «Determinazione del reticolo*

idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3, comma 114 della L.R. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica»". (BURL n. 35 del 28 agosto 2003- 2° Suppl. Straordinario).

ART. 34

Utilizzo delle acque soggetto al Regolamento regionale 24/3/2006 n. 2

L'uso delle acque superficiali e sotterranee, l'utilizzo delle acque ad uso domestico, il risparmio idrico ed il riutilizzo delle acque, ivi compreso l'uso per scambio termico, delle acque rinvenute a profondità inferiori a 400 metri, è disciplinato dal Regolamento regionale 24/3/2006 n. 2.

ART. 35

Utilizzo delle acque non soggetto al Regolamento reg. 24/3/2006 n. 2

Non sono soggetti al Regolamento di cui sopra, i seguenti utilizzi:

- utilizzo di acque piovane, raccolta di invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici (art. 28, comma 3 e 4 , legge 5/1/94 n. 36);
- prelievi da parte delle autorità preposte alla salvaguardia del patrimonio forestale per la costituzione di scorte antincendio;
- utilizzo di acque effettuate presso i lavatoi pubblici;
- utilizzo di acque minerali e termali;
- utilizzo di acque calde geotermiche.

ART. 36

Concessioni

Sono soggette al rilascio di concessione da parte La Provincia di Varese - Settore Energia ed Ecologia, Attività risorse idriche e tutela ambientale:

A) *le piccole derivazioni*; sono definite piccole derivazioni la escavazione di pozzo o prelievo di acque superficiali con:

- produzione di forza motrice: potenza nominale media annua fino a 3000 kW;
- acqua potabile: portata emunta fino a 100 l/s
- irrigazione: portata emunta fino a 1000 l/s o se si irriga una superficie estesa fino a 500 ha;
- bonificazione per colmata: portata fino a 5000 l/s;
- industriale: portata emunta sino a 100 l/s;
- ittiogenico: portata emunta sino a 100 l/s;
- costituzione scorte idriche a scopo antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: portata emunta fino a 100 l/s.

B) *Le grandi derivazioni*; sono definite grandi derivazioni la escavazione di pozzo o prelievo di acque superficiali con:

- produzione di forza motrice: potenza nominale media annua superiore a 3000 kW;
- acqua potabile: portata emunta superiore a 100 l/s;
- irrigazione: portata emunta superiore a 1000 l/s o se si irriga una superficie estesa superiore a 500 ha;
- bonificazione per colmata: portata superiore a 5000 l/s;
- industriale: portata emunta superiore a 100 l/s;
- ittiogenico: portata emunta sino a 100 l/s;
- costituzione scorte idriche a scopo antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: portata emunta fino a 100 l/s.

Per le nuove grandi derivazioni, sia di acque superficiali che sotterranee, la Provincia provvede allo svolgimento dei procedimenti istruttori, mentre è la Regione Lombardia - DG Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità a rilasciare il decreto di concessione (ai sensi della L.R. 1/2000 art.3 comma 108 lettera f) e della DGR VII/10146 del 06/08/02 "Approvazione del Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Province lombarde per l'avvio dell'esercizio delle deleghe in materia di usi delle acque pubbliche...").

C) *La chiusura di pozzi.*

D) *Il subingresso.*

ART. 37

Licenze

Sono soggette al rilascio di Licenza da parte La Provincia di Varese - Settore Energia ed Ecologia, Attività risorse idriche e tutela ambientale:

A) *gli attingimenti*; ai sensi dell' art. 32 del Regolamento Regionale n. 2 del 24/03/2006 é da considerarsi attingimento ogni prelievo di acqua da corpi idrici superficiali che abbia natura saltuaria e di soccorso e che rispetti le seguenti caratteristiche:

- utilizzo di pompe mobili o semifisse poste sulle sponde ed a cavaliere degli argini;
- la portata istantanea dell'acqua attinta non superi i 40 l/s e il volume complessivo non sia superiore ai 300.000 mc/anno;
- in caso di derivazione ad uso piscicolo la portata istantanea non deve superare i 10 l/s;
- non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso vitale del corso d'acqua.

la licenza di attingimento ha durata un anno, è soggetta a rinnovo ed è rilasciata dalla Provincia di Varese, Settore Energia ed Ecologia - Attività Risorse idriche e Tutela ambientale.

B) *Le sonde geotermiche che scambiano calore con la falda freatica*; ai sensi dell'art. 22, comma 5 del Regolamento Regionale n. 2 del 24/03/2006, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 26 del 12/12/2003", lo scambio di calore con le acque sotterranee mediante sonde geotermiche è subordinato al rilascio di una Licenza d'uso (ed al pagamento del relativo canone annuo).

C) *Le sonde geotermiche esistenti*; coloro che hanno realizzato sonde geotermiche antecedentemente all'entrata in vigore del R.R. n. 2 del 24/03/2006 o comunque in assenza di autorizzazione provinciale dovranno presentare una denuncia di esistenza delle sonde e richiedere la licenza d'uso, se necessaria.

ART. 38

Comunicazioni

Sono soggetti al rilascio di Comunicazione, corredata di breve relazione tecnica e nulla osta del proprietario del fondo, alla Provincia di Varese - Settore Energia ed Ecologia, Attività risorse idriche e tutela ambientale, le seguenti attività:

A) *Perforazioni finalizzate al controllo degli acquiferi*; prima di procedere alla perforazione per la posa del piezometro, il richiedente dovrà attendere 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, nei quali la Provincia potrà esprimere il proprio nulla-osta, parere contrario, o richiedere ulteriori adempimenti, ai sensi dell'art. 5

comma 3 del R.R. n. 2 del 24/03/06. Decorso il termine sopra citato, anche in assenza del nulla osta della Provincia di Varese, è comunque possibile iniziare i lavori.

B) *Escavazione sonde geotermiche che non prevedono scambio di calore con l'acquifero.* Prima di iniziare la perforazione, e comunque con almeno 10 gg di anticipo, il richiedente deve presentare la denuncia di inizio lavori, comunicando la data di inizio dell'escavazione, il direttore dei lavori e la ditta esecutrice. Quanto sopra deve essere anticipato via FAX al numero 0332 252262.

C) *Escavazione di pozzi o sorgenti ad uso domestico;* ai sensi dell' art. 4 del Regolamento Regionale n. 2 del 24 marzo 2006 -

Il proprietario di un fondo, nonché l'affittuario o usufruttuario dietro consenso espresso del proprietario, ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee del suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge. Sono compresi negli usi domestici, oltre all'uso potabile qualora l'area non risulti servita da acquedotto, l'uso igienico sanitario, l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame. L'uso domestico non necessita di Concessione e non è soggetto al pagamento del canone annuo a condizione che:

- l'uso non riguardi acque estratte da risorse qualificate
- la portata massima non sia superiore a 1 l/s;
- il volume di prelievo non ecceda il limite di 1500 mc/anno.

ART. 39

Denuncia annuale delle acque

Ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Regionale n. 2 del 24 marzo 2006, sono tenuti a presentare alla Provincia la denuncia annuale dei prelievi di acque pubbliche superficiali o sotterranee tutti coloro che derivano ed utilizzano acque pubbliche ed, in particolare:

- I titolari di Concessione di derivazione di acque pubbliche;
- i titolari di licenze di attingimento di acque pubbliche da corpi idrici superficiali (*art. 32 del Regolamento Regionale n. 2 del 24 marzo 2006*).

Si precisa, inoltre, che:

- le denunce devono essere presentate anche se il prelievo d'acqua per l'anno di riferimento è pari a zero;
- sono esclusi dall'obbligo della denuncia gli usi domestici di acque sotterranee di cui all'art. 4 del Regolamento Regionale n. 2 del 24 marzo 2006;
- il termine per la presentazione della denuncia annuale delle acque derivate è fissato al 31 marzo dell'anno seguente a quello di utilizzo delle stesse.

ART. 40

Calcolo canoni utenze idriche

Con D.D.S. n. 13367 del 19/11/2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 1 dicembre 2008, n. 49 Serie Ordinaria, la Regione Lombardia ha determinato i canoni 2009 per l'uso di acque pubbliche. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge Regionale 17 dicembre 2001 n. 26 (pubblicata sul 1° suppl. ordinario al B.U.R.L. n. 51 del 19 dicembre 2001) i canoni annui devono essere versati anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno solare di riferimento.

Il canone di Concessione deve essere versato alla tesoreria regionale esclusivamente mediante bollettino postale e secondo le seguenti modalità: A) Bollettino pre-compilato inviato dall'Ufficio Tributi allegato alla lettera di richiesta di pagamento del

canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica anno 2009; B) nel caso in cui l'utente non avesse ricevuto il bollettino pre - compilato (allegato alla lettera di richiesta di pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica anno 2009) inviato dall'Ufficio Tributi deve compilare un bollettino postale bianco indicando:

ART. 41

Scarichi delle reti fognarie/stazioni di sollevamento

Gli scarichi seguenti:

- sfioratori di piena delle reti miste;
- scarichi di emergenza delle stazioni di sollevamento;
- scarichi di acque meteoriche (acque bianche di reti fognarie separate)

sono soggetto a richiesta d'autorizzazione, rilasciata a seguito della presentazione d'idonea domanda da parte dell'interessato, compilata in ogni sua parte e corredata degli allegati richiesti.

Tale domanda dovrà essere trasmessa alla Provincia (Ente competente al rilascio dell'autorizzazione), all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia dipartimento di Varese ed all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (A. ATO) di Varese. La richiesta dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'Ente responsabile della fognatura (nel caso dei Comuni, il Sindaco) oppure da suo delegato. Gli allegati (elaborati grafici, relazioni tecniche) e le schede tecniche di caratterizzazione dei singoli scarichi, dovranno riportare timbro e firma di un tecnico abilitato all'esercizio della libera professione (ovvero regolarmente iscritto al corrispettivo albo professionale) o dal responsabile del servizio.

ART. 42

Impianti di depurazione acque reflue urbane

Gli scarichi seguenti:

- scarico finale impianto di depurazione;
- by-pass impianto di depurazione;
- sfioratori di piena al servizio del collettore intercomunale/comunale;
- scarichi d'emergenza stazioni di sollevamento al servizio del collettore intercomunale/comunale;
- scarichi d'acque meteoriche (acque bianche di reti fognarie separate),

sono soggetti ad autorizzazione da parte della Provincia a seguito della presentazione d'idonea domanda da parte dell'interessato, compilata in ogni sua parte e corredata degli allegati richiesti. Tale domanda dovrà essere trasmessa alla Provincia (Ente competente al rilascio dell'autorizzazione), all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia dipartimento di Varese, all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (A. ATO) di Varese ed al Comune territorialmente competente. La copia per la Provincia dovrà essere in marca da bollo del valore corrente. La richiesta dovrà essere firmata dal legale rappresentante dello scarico o suo delegato, mentre gli allegati (elaborati grafici, relazioni tecniche...) e le schede tecniche di caratterizzazione dei singoli scarichi, dovranno riportare timbro e firma di un tecnico abilitato all'esercizio della libera professione (ovvero regolarmente iscritto al corrispettivo albo professionale).

9. TUTELA QUALITA' DEI SUOLI

ART. 43

Ambiti legislativi:

- D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152;
- D. Lgs 16 gennaio 2008, n. 4;
- D. Lgs 3 dicembre 2010, n. 205.

ART. 44

Terre e rocce di scavo

Vengono riportati, integralmente gli aspetti normativi che regolano le "Terre e rocce da scavo", così come riportati nell' Art. 186 del D.Gls. 4/2008:

1). Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per rinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché: *a)* siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; *b)* sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; *c)* l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; *d)* sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; *e)* sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; *f)* le loro caratteristiche chimiche e chimico - fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non e' contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; *g)* la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, e' consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera *p*).

2). Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che e' approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.

3). Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).

4). Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti ne' a VIA ne' a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non

possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.

5). Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.

6). La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti e' svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.

7). Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA o S.C.I.A.»

ART. 44 bis

Il D.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 intitolato: "*Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*", e' stato pubblicato sulla G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010.

Il testo si compone di 39 articoli e 6 allegati ed è entrato in vigore dal 25 Dicembre 2010.

Le nuove norme andranno a modificare le disposizioni, contenute nel "*D. Lgs n. 152/2006 Norme in materia ambientale*", sulla gestione dei rifiuti senza incidere però sulla bonifica dei siti inquinati.

Rimandando alla lettura del decreto correttivo per maggiori approfondimenti, di seguito si segnalano, sinteticamente, le seguenti modifiche:

- articolo 10 del D.Lgs n. 205/2010: apporta modifiche all'articolo 183 del D.Lgs n. 152/2006 sostituendolo e definendo alla lettera n) il concetto di "gestione" come: "*la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario*"; si considerano quindi gestori di rifiuti pure i commercianti e gli intermediari;
- articolo 12 del D.Lgs n. 205/2010: aggiunge nel D.Lgs n. 152/2006 l'articolo 184-bis che definisce il "*Sottoprodotto*" e l'articolo 184-ter che sancisce la "*Cessazione della qualifica di rifiuto*";
- articolo 13 del D.Lgs n. 205/2010: sostituisce l'articolo 185 del D.Lgs n. 152/2006 stabilendo delle esclusioni, dall'ambito di applicazione della Parte quarta del codice ambientale, tra le quali si ricorda: "*i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono*

pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/Ce della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.”;

- articolo 15 del D.Lgs n. 205/2010: sostituisce l'articolo 187 del D.Lgs n. 152/2006 rubricato *“Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi”* in cui il divieto fa riferimento al concetto *“differenti caratteristiche di pericolosità”* anziché a quello precedente di categorie diverse di rifiuti pericolosi;
- articolo 16 del D.Lgs n. 205/2010: modifica i seguenti articoli del D.Lgs n. 152/2006: Articolo 188 *“Responsabilità della gestione dei rifiuti”* – Articolo 189 *“Catasto dei rifiuti”* – Articolo 190 *“Registri di carico e scarico”* – Articolo 193 *“Trasporto dei rifiuti”*;
- articolo 28 del D.Lgs n. 205/2010: inserisce l'articolo 214 bis al D.Lgs n. 152/2006 rubricandolo *“Sgombero neve”* stabilendo come le: *“1. Le attività di sgombero della neve effettuate dalle pubbliche amministrazioni o da loro delegati, dai concessionari di reti infrastrutturali o infrastrutture non costituisce detenzione ai fini della lettera a) comma 1 dell'articolo 183.”*; cioè non costituiscono *“detenzione di rifiuti”*;
- articolo 36 del D.Lgs n. 205/2010: inserisce l'articolo 260-bis al D.Lgs n. 152/2006 rubricandolo *“Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”* prevedendo un inasprimento – dal 01.01.2011 - di sanzioni amministrative pecuniarie (sino ad € 93.000,00) per i soggetti che, obbligati, ometteranno di iscriversi al Sistri; altresì, introducendo l'obbligo di tenere il registro di carico e scarico per le imprese e gli enti che trasportano e raccolgono i propri rifiuti speciali non pericolosi.

ART. 45

Bonifica di siti contaminati: definizioni

Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati sono disciplinati dall'Art. 235 del Titolo V del D.Lgs. 152/06; vengono definite, inoltre, le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti.

a) sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;

b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali e' necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;

c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;

d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di

espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;

f) sito non contaminato: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;

g) sito con attività in esercizio: un sito nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività;

h) sito dismesso: un sito in cui sono cessate le attività produttive;

i) misure di prevenzione: le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia; l) misure di riparazione: qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi;

m) messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;

n) messa in sicurezza operativa: l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate;

o) messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;

p) bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

q) ripristino e ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in

sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici;

r) inquinamento diffuso: la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine;

s) analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto;

t) condizioni di emergenza: gli eventi al verificarsi dei quali e' necessaria l'esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio: 1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute; 2) presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda; 3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli; 4) pericolo di incendi ed esplosioni.

ART. 46

Bonifica di siti contaminati: procedure operative ed amministrative (Art. 242).

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.

3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.

4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito e' applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto. Entro sei mesi

dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni ed osservazioni espresse nel corso della conferenza.

5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati: a) i parametri da sottoporre a controllo; b) la frequenza e la durata del monitoraggio.

6. La regione, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine può essere sospeso una sola volta, qualora l'autorità competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione alla regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di uno o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7.

7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico

delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

ART. 47

Aree industriali dismesse

Le aree industriali dismesse, segnalate in ambito di PTCP ed aggiornate sulla base delle indicazioni dei tecnici comunali, sono individuate in riferimento alle aree in cui la cessazione di attività pregresse ha determinato situazioni di abbandono e talvolta di degrado ambientale e paesaggistico.

Utilizzo dell'area

L'utilizzo delle aree è subordinato al parere sull'edificabilità, in relazione alla verifica dello stato di salubrità dei suoli (Regolamento Locale di Igiene). La tipologia edificatoria può essere condizionata dai limiti raggiunti al termine degli eventuali interventi di bonifica.

Interventi ed indagini da prevedere

1. Per le aree industriali dismesse e le zone ove si abbia fondata ragione di ritenere che vi sia un'alterazione della qualità del suolo o immediato sottosuolo (previa verifica dello stato di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento Locale di Igiene - ISS), ogni intervento è subordinato all'esecuzione del Piano della Caratterizzazione ed alle eventuali bonifiche secondo le procedure di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal D. Lgs 16 gennaio 2008, n. 4
2. Date le caratteristiche di elevata vulnerabilità dell'acquifero si dovrà valutare l'impatto delle opere in progetto sulla situazione locale nei riguardi della vulnerabilità della risorsa idrica sotterranea. Dovranno essere indicate dettagliatamente le opere di mitigazione del rischio e la messa in sicurezza di eventuali attività produttive o infrastrutture potenzialmente inquinanti.

Varese, 24/01/2011

Dott. geol. Domenico De Dominicis